




**CONDIZIONI GENERALI  
DI ACQUISTO**



## CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

- 1. PREMESSE**  
La SAIM S.p.A. (d'ora in poi SAIM) ha sede legale in Milano in Via F.lli Gabba n. 1/A, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00847030152, REA Milano n. 807037, Registro Imprese n. 143011 Tribunale di Milano, PEC: direzionepec@saim-group.legalmail.it  
Per Fornitore ai fini delle presenti condizioni generali di acquisto deve intendersi la controparte contrattuale di SAIM in un contratto di compravendita, di appalto, di prestazione d'opera ovvero di somministrazione.  
Gli ordini si intendono sempre subordinati alle seguenti condizioni generali, salvo deroga espressa.
- 2. ACCETTAZIONE**  
L'accettazione scritta dell'ordine da parte del Fornitore deve essere fatta pervenire a SAIM entro 20 giorni mediante la restituzione sia delle condizioni particolari d'acquisto sia delle presenti condizioni generali debitamente sottoscritte.  
È nulla qualsiasi clausola apposta dal Fornitore nell'accettazione d'ordine in aggiunta ovvero in sostituzione o in deroga alle condizioni generali o particolari e che non sia stata ratificata per iscritto da SAIM.  
In caso di inizio di esecuzione dell'ordine, esso si intenderà integralmente accettato sia nelle condizioni particolari che nelle condizioni generali. Trascorsi 20 giorni dall'ordine senza il ricevimento della conferma o senza il verificarsi dell'inizio di esecuzione, è facoltà di SAIM di annullare l'ordine.
- 3. DISEGNI, DOCUMENTI TECNICI, ATTREZZATURE**  
Disegni, capitolati, norme, tabelle e documentazioni tecniche, nonché stampe, modelli, campioni che SAIM mette a disposizione del Fornitore rimangono di proprietà di SAIM stessa e non possono essere utilizzati in modo diverso da quello pattuito per l'esecuzione dell'ordine. Il Fornitore non può copiarli, riprodurli, né direttamente né indirettamente a mezzo terzi, e riconosce illeciti la fabbricazione ed il commercio di prodotti su disegni, capitolati ecc., di proprietà SAIM. Egli è altresì tenuto a mantenere in ottime condizioni i modelli, i campioni e le attrezzature specifiche fornite da SAIM e provvedere, a suo carico, alle adeguate assicurazioni contro rischi di incendio e furto.
- 4. CONSEGNA DELLA MERCE**  
È consentito a SAIM di modificare, ove occorra, i programmi di consegna o sospendere temporaneamente le spedizioni programmate. I materiali dovranno essere accompagnati sempre da documento di consegna o di spedizione, redatti in due copie, e indicanti: nome del Fornitore, data di spedizione, numero di ordinazione, numero del programma esecutivo di consegna, quantitativo per ogni collo, matricola/diseño e denominazione precisa del materiale consegnato.  
Ciascuna spedizione dovrà contenere i materiali di una sola ordinazione. Le consegne per le quali non fossero state ottemperate le norme suddette, potranno essere rifiutate da SAIM.  
La merce si intende sempre consegnata presso i magazzini di SAIM.  
I rischi della merce passano a carico di SAIM unicamente all'atto della loro ricezione.  
L'imballo dovrà essere appropriato al materiale fornito e al mezzo di trasporto previsto; conseguentemente tutti i danni per difetto d'imballo saranno in ogni caso a carico del Fornitore, anche se la resa del materiale sarà convenuta franco partenza.
- 5. QUANTITÀ E QUALITÀ DELLA MERCE CONSEGNA**  
SAIM è tenuta ad accettare unicamente i quantitativi stabiliti negli ordini o nei programmi esecutivi di consegna.  
Eventuali tolleranze sulle quantità devono essere in ogni caso sempre pattuite espressamente.  
La semplice consegna di prodotti ordinati non comporta di per sé l'accettazione della merce.  
La denuncia dei vizi o difetti della merce consegnata potrà sempre essere fatta da SAIM entro 3 mesi dal ricevimento della merce stessa, ovvero dalla loro scoperta qualora si tratti di vizi occulti.  
In caso di non conformità del prodotto SAIM potrà, a sua scelta:  
a) recuperare i prodotti difettosi con lavorazioni supplementari a carico del Fornitore;  
b) invitare il Fornitore a provvedere a proprie spese alla selezione dei prodotti;  
c) chiedere la sostituzione dei prodotti difettosi o dell'intero lotto di cui fanno parte;  
d) rifiutare i prodotti difettosi o l'intero lotto di cui fanno parte; salvo in ogni caso il risarcimento dei danni
- 6. APPALTO, CONTRATTO D'OPERA E CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE**  
Il Fornitore in fase di negoziazione del contratto e comunque entro l'inizio dei lavori, fornirà a SAIM:  
a) certificato d'iscrizione alla CCI/AA;  
b) autocertificazione indicata all'art. 26 lettera a. del D.lgs 81 del 09/04/08;  
c) copia della Valutazione dei Rischi in cui sono individuati:  
- il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;  
- il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;  
- il Medico Competente;  
- gli addetti antincendio ed al primo soccorso;  
d) piano operativo di sicurezza per l'intervento che andrà fatto, tale piano dovrà descrivere dettagliatamente i rischi, le sostanze e le lavorazioni presenti nello svolgimento dell'opera, e le relative misure di prevenzione e protezione che saranno adottate;  
e) i nominativi di tutti i lavoratori che parteciperanno ai lavori compresi quelli di eventuali altri subappaltatori o lavoratori autonomi contenenti le posizioni INPS e INAIL;  
Nello svolgimento dell'attività oggetto del contratto allegato sarà vietato il subappalto salvo eccezioni autorizzate nel contratto e solo relativo a lavorazioni limitate e particolari.  
L'appaltatore sarà responsabile dei suoi subappalti e dovrà produrre prima dell'inizio dei lavori la documentazione relativa alla sicurezza indicata in premessa relativa alla società subappaltante.
- 7. ACQUISTO E SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALI E SOSTANZE**  
In caso di acquisto o somministrazione di sostanze o preparati dovrà essere fornita all'atto della consegna del materiale la scheda di sicurezza in lingua italiana, conforme e adeguata alle prescrizioni REACH.
- 8. TERMINI DI CONSEGNA**  
I termini convenuti per la consegna sono tassativi, eccezione fatta per i casi di forza maggiore di cui al punto 9. Tale tassatività vale per i ritardi e anche per gli anticipi, se non esplicitamente concordati. In casi di inosservanza dei termini di consegna, anche per una sola parte dell'ordinazione, SAIM si riserva il diritto, a propria scelta, di procedere secondo quanto stabilito al punto 9.
- 9. RITARDI DI CONSEGNA E PENALITÀ**  
Si considerano cause di ritardo indipendenti dalla volontà del Fornitore i seguenti casi:  
- causa di forza maggiore;  
- provvedimenti del Governo o di altra autorità pubblica;  
- atti di persona implicata in attività sovversive o di sabotaggio;  
- epidemia o restrizioni di quarantena;  
- incendi, inondazioni, esplosioni o altre catastrofi;  
- scioperi, interruzioni, chiusura, arresti di lavoro, occupazioni di fabbrica.  
In ogni caso il Fornitore è tenuto a dare immediata segnalazione scritta a SAIM dell'insorgere e del cessare delle cause di cui sopra ed a prendere tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti.  
In caso di ritardo nelle consegne, anche parziali, SAIM, fatta salva la possibilità di applicare la penale di cui sotto e di esigere il risarcimento del danno, si riserva, a sua scelta, la facoltà di:  
a) mantenere fermo l'ordine;  
b) annullare l'ordine con semplice comunicazione scritta al Fornitore e con esonerazione dell'offerta di cui al 1° comma dell'art. 1517 c.c.;  
c) approvvigionarsi altrove, anche al di fuori dei casi previsti dall'art. 1516 c.c.  
Ove il ritardo sia imputabile al Fornitore, questi sarà tenuto al pagamento di una penale pari all'1% al valore dell'ordine per ogni settimana di ritardo, salvo il maggior danno.
- 10. GARANZIA**  
Il Fornitore garantisce il prodotto finito esente da qualsiasi vizio e/o difetto dipendente da lavorazioni errate o non conformi al pattuito oppure dal materiale usato (anche se fornito da SAIM) per un periodo di 12 mesi dalla data di consegna.  
Conseguentemente, ove, dopo la vendita del prodotto da SAIM alla propria clientela, venissero rilevati difetti della merce entro 12 mesi dalla fornitura, il Fornitore sarà tenuto - a scelta di SAIM - alla riparazione, alla sostituzione gratuita o all'addebito del prezzo di sostituzione operata da terzi, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno
- 11. FATTURE**  
Le fatture originali dovranno essere accompagnate da n. 2 copie per uso amministrativo (intestate ed indirizzate come indicato al punto 1 delle presenti condizioni generali).  
Ogni fattura dovrà riferirsi ad un solo ordine, riportare tutte le indicazioni, fare riferimento alla bolla di consegna ed indicare nella stessa successione i materiali ivi indicati. In caso di consegna parziale, nella fattura dovrà essere indicato se la consegna è in acconto o a saldo. Le fatture che non saranno conformi alle indicazioni di SAIM potranno essere respinte e tutte le spese per l'eventuale nuova emissione saranno a carico del Fornitore. Si conviene che, agli effetti del pagamento delle fatture che verranno oltre il 10° giorno successivo a quello della spedizione della merce, per data della fattura varrà quella del timbro di arrivo presso l'ufficio destinatario. Il modo e i termini di pagamento saranno sempre quelli indicati nell'ordine ed in nessun caso saranno accettate tratte e addebiti di interesse non preventivamente e puntualmente negoziati col Fornitore anche se previsti dalle condizioni di vendita del Fornitore.
- 12. PROPRIETÀ INDUSTRIALE**  
Il Fornitore è tenuto a comunicare a SAIM se è titolare o licenziatario di diritti di proprietà industriale concernenti la progettazione e/o la tecnologia della fornitura, nonché tutte le indicazioni necessarie per individuare i diritti stessi.  
Il Fornitore è altresì tenuto a non eseguire le forniture in contravvenzione a brevetti o licenze di terzi e si assume l'onere di definire eventuali controverse promosse da terzi su tale materia.
- 13. PUBBLICITÀ**  
Il Fornitore non potrà, salvo preventiva autorizzazione scritta da parte di SAIM, reclamizzare o rendere noto quanto si è impegnato a fornire alla SAIM stessa.
- 14. CONTROVERSIE**  
In caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria, è esclusivamente competente il Foro di Milano e troverà applicazione la legge italiana.
- INFORMATIVA SUL D. LGS 231/2001**  
Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e di quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001. Il Fornitore prende atto che SAIM S.p.A., ha adottato un Codice Etico in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001. Il Fornitore dichiara altresì di conoscere il testo pubblicato sul sito [www.saim-group.com](http://www.saim-group.com). Il Fornitore si obbliga a non porre in essere e a far sì che anche i propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori non pongano in essere atti o comportamenti tali da determinare la violazione del Codice Etico di SAIM S.p.A. e, più in generale, la commissione dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001. Il Fornitore garantisce inoltre di aver previsto misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività oggetto del presente Contratto, in conformità a quanto previsto dal Codice Etico di SAIM S.p.A. In caso di inosservanza del D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico da parte del Fornitore, SAIM S.p.A. potrà risolvere il Contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c., dandone semplice comunicazione scritta al Fornitore a mezzo raccomandata a/r ovvero a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi.
- INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 196/03 E DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**  
1. In conformità a quanto previsto dal D. lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito anche solo "Codice Privacy"), e successive modifiche ed integrazioni, nonché - a partire dal 25 maggio 2018 - dal Regolamento 2016/679/UE (di seguito anche solo "Regolamento UE"), tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti nel corso dello svolgimento del Contratto saranno trattati rispettivamente da ciascuna delle Parti per le sole finalità indicate nel Contratto ed in modo strumentale all'espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute, previsti dal Codice Privacy e dal Regolamento UE.  
2. In particolare, ciascuna Parte si impegna sin d'ora, nel caso per l'esecuzione del Contratto sia tenuta a trattare dati personali di terzi per conto dell'altra Parte, a farsi designare da quest'ultima, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, quale Responsabile del Trattamento a norma dell'art. 29 del Codice Privacy o dell'art. 28 del Regolamento UE, con apposito atto da allegarsi al presente Contratto. Allo stesso modo, ove dalle dinamiche di esecuzione del Contratto emergesse una forma di contitolarità dei trattamenti di dati personali di terzi da parte di entrambe le Parti, queste ultime si impegnano a sottoscrivere, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, un accordo di contitolarità a norma dell'art. 26 del Regolamento UE da allegarsi al presente Contratto e a rispettare gli obblighi di informativa verso gli interessati.

Per accettazione delle sopra stese condizioni generali di acquisto e per manifestazione del consenso ex art. 23 D. Lgs. 196/2003 ed ex art. 7 Regolamento UE 679/2016

(luogo e data)

(timbro e firma)

Il Fornitore dichiara di aver preso visione e di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole contenute nei seguenti articoli: 2 Accettazione; 4 Consegne; 5 Quantità e qualità della merce consegnata; 6 Appalto, contratto d'opera e contratto di somministrazione; 8 Termini di consegna; 9 Ritardi di consegna e penalità; 10 Garanzia; 14 Controversie.

(luogo e data)

(timbro e firma)